

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 3 novembre 2025 (1 BvR 573/25), sulla tutela della libertà di manifestazione del pensiero con riferimento alla cronaca giornalistica su persone indiziate di reati**

05/12/2025

La prima Camera del primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha accolto un ricorso diretto per *Verfassungsbeschwerde* promosso dalla rivista *Der Spiegel* contro alcune pronunce di giudici civili che avevano inibito la diffusione di articoli giornalistici recanti nome e fotografie di una persona indiziata di gravi reati finanziari nell'ambito dello scandalo *Wirecard*, scoppiato nel 2020 in seguito al crac miliardario dell'omonima società di servizi finanziari con sede a Monaco di Baviera.

Le pronunce giudiziarie contro cui si volgeva il ricorso partivano dal presupposto che la c.d. “cronaca sugli indiziati” (*Verdachtsberichterstattung*), e cioè quella cronaca giornalistica in cui si rappresenta che una determinata persona è sospettata di un determinato reato, sia ammissibile solo in presenza di qualificati elementi probatori a carico della persona indiziata del reato. Tale circostanza non sussisteva nel caso di specie. Inoltre, in alcuni articoli non si ravvisava neppure una vera e propria manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 5 della Legge fondamentale (LF), ma una mera esposizione di fatti. Infine, dato tale contesto, la pubblicazione delle foto non pixellate della persona indiziata del reato rappresentava, secondo il giudice di merito, una violazione del generale diritto della personalità garantito dall'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, LF.

Il BVerfG in composizione camerale ha affermato che il diritto di cronaca garantito dall'art. 5 LF non dipende dalla gravità degli elementi probatori a carico delle persone sospettate di un reato. Se la stampa potesse esercitare il diritto di cronaca su indagini in corso solo nel caso di una probabile condanna, allora verrebbe vanificata la garanzia offerta dallo stesso art. 5 LF. Ciò a maggior ragione con riferimento a notizie su indagini relative a reati complessi e occulti nel campo della criminalità economica. Inoltre, il giudice specializzato non aveva valutato correttamente l'interesse pubblico alla diffusione della notizia che era indubbiamente di particolare rilievo, data la tipologia di reati in questione (non ascrivibile alla criminalità ordinaria) e la particolare posizione della persona oggetto degli articoli (che era l'amministratore delegato di una delle società coinvolte nello scandalo). Parimenti non fondate le ulteriori valutazioni svolte dal giudice civile con riferimento ad alcuni articoli che, lungi dall'essere una mera esposizione di fatti, contenevano dei giudizi di valore ed erano pertanto manifestazioni del pensiero tutelate dall'art. 5 LF. Infine, dall'ammissibilità della cronaca sull'indiziato segue anche la liceità della pubblicazione delle immagini non pixellate.

La Camera ha quindi annullato le decisioni oggetto del ricorso e rinviato alla Corte d'appello di Monaco, che da ultimo aveva deciso sul caso.

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [*link*](#).

Edoardo Caterina